



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 266 Del 10/06/2020

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD WILLCONSULTING SRL, SOCIETA DI PROPRIETA DEL GRUPPO WILLIS ITALIA SPA, PER ATTIVITA' DI RECUPERO DANNI CAUSATI DA TERZI. CIG:Z472C91806.

CIG:

CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la Centrale Unica di Committenza dell'Unione "Terre di Castelli" ha provveduto a esperire una gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 – lett. b), del medesimo decreto per l'affidamento del servizio di brokeraggio anche per conto degli Enti aderenti e della società a totale partecipazione pubblica Vignola Patrimonio srl;
- la Centrale Unica di Committenza con determinazione del responsabile n. 1000 del 07/11/2019 ha aggiudicato, per il periodo 01.12.2019-30.11.2023, il servizio di intermediazione e consulenza assicurativa in favore dell'Unione Terre di Castelli e degli enti/soggetti pubblici aderenti alla società WILLIS ITALIA S.P.A. , con sede a Milano, via Tortona n. 33, codice fiscale e partita IVA 03902220486;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1174 del 9/12/2019 e n. 799 del 20/12/2019 con le quali, rispettivamente, il Dirigente Affari Generali dell'Unione Terre di Castelli e il Responsabile del Servizio Segreteria Generale dell'intestato Comune, hanno preso atto dell'aggiudicazione del servizio di cui sopra;

Dato atto che negli accordi tra gli Enti si è stabilito che, una volta stipulato il contratto con il soggetto aggiudicatario, ciascun Ente ha il compito di occuparsi con riferimento alle proprie esigenze della gestione contrattuale e vigilare sulla corretta esecuzione del servizio;

Rilevato inoltre:

- che il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'aggiudicazione del servizio di brokeraggio prevede all'art. 6, punto c, quanto segue:
 - sinistri attivi: assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato atteso nei confronti delle società assicuratrici e/o privati,
- che la compagnia di brokeraggio Willis Italia SPA aggiudicataria del servizio, ha proposto in adesione facoltativa e non onerosa agli Enti assistiti, un servizio di definizione delle istanze di risarcimento relative a danni provocati da Terzi a beni di proprietà dell'Ente, e più in generale gestione, in nome e per conto dell'Ente, di tutte le attività di recupero dei danni subiti a causa di un fatto imputabile alla responsabilità di un Terzo individuabile in danni materiali attraverso una società interamente di loro proprietà;

Vista la proposta pervenuta da WILLIS ITALIA S.P.A. in merito al servizio suddetto da attivarsi mediante contratto diretto con la compagnia Willconsulting srl con sede legale in [Milano, Via Pola 9 C.F./PARTITA IVA 08453330964 \(società interamente di proprietà di Willis Italia SPA\)](#) alle condizioni tutte di cui alla bozza di accordo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Rilevata la necessità di avvalersi di professionisti esperti in materia per la riscossione di danni

subiti dall'Ente a causa di soggetti terzi in considerazione dell'impegno che la gestione di tali procedure comporta sia in termini di acquisizione di specifica professionalità che di economicità della stessa rispetto ai tempi nella definizione delle pratiche;

Precisato che il valore del servizio da affidare si presume non superiore a €. 1.000/anno e quindi, per il quadriennio di vigenza del contratto di brokeraggio pari ad €. 4.000,00;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a) che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamate le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare il punto 4.2.2, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Considerato pertanto opportuno avvalersi del servizio proposto da Willconsulting srl con sede legale in [legale in Milano, Via Pola 9](#) per le motivazioni sopra enunciate rispondendo il presente atto alle necessità di attuazione dei programmi dell'Amministrazione;

Dato atto che:

- per il Comune di Vignola il servizio referente per la gestione dei sinistri attivi RCT/RCO è individuato nel Servizio Lavori Pubblici;
- l'accordo suddetto non prevede alcun onere economico a carico del bilancio dell'Ente, in quanto Willconsulting srl richiederà al Terzo Responsabile un contributo per l'attività di recupero rapportato agli importi che saranno corrisposti dal Terzo Responsabile all'Ente a titolo di rivalsa del danno subito;
- l'Ente procederà, tramite il Servizio Lavori Pubblici, ad accertare in entrata l'importo del rimborso complessivo ottenuto da parte del Terzo Responsabile, comprensivo della percentuale di spettanza di Willconsulting srl per il servizio di recupero effettuato, e conseguentemente procederà ad impegnare e liquidare l'importo corrispondente a tale percentuale direttamente a Willconsulting, dietro presentazione di regolare fattura;
- l'affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità ex art 3 della Legge 13/028/2010 n.136 e s.m.i.e si è provveduto a richiedere il seguente CIG :Z472C91806;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.275 del 21.5.2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Segreteria generale";

Richiamata la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di affidare alla compagnia WILLCONSULTING SRL - con sede legale in [legale in Milano, Via Pola 9 C.F./PARTITA IVA 08453330964](#) - Società di Risk Management del Gruppo Willis già

aggiudicataria del servizio di brokeraggio, in adesione facoltativa e non onerosa per Enti assistiti il servizio di gestione, in nome e per conto dell'Ente, di tutte le attività di recupero dei danni subiti a causa di un fatto imputabile alla responsabilità di un Terzo individuabile in danni materiali, limitando il perimetro dell'attività in ambito stragiudiziale (sinistri attivi), dando atto che tale affidamento avrà la stessa scadenza del servizio di brokeraggio assicurativo **(30.11.2023)** e stabilendo che al termine del contratto Willconsulting ultimerà la gestione de sinistri ancora in sospeso.

3. di dare atto che il valore del servizio da affidare si presume non superiore a €. 1.000/anno e quindi, per il quadriennio di vigenza del contratto di brokeraggio pari ad €. 4.000,00;
4. di precisare che il servizio suddetto non comporta alcun onere a carico del bilancio dell'Ente, in quanto Willconsulting srl (ramo di azienda di Willis spa.) richiederà al Terzo Responsabile un contributo per l'attività di recupero rapportato agli importi che saranno corrisposti dal Terzo Responsabile all'Ente a titolo di rivalsa del danno subito;
5. di precisare altresì che l'Ente, tramite il Servizio Lavori Pubblici, procederà ad accertare in entrata alla risorsa 2282 "Rimborsi danni al patrimonio" dei rispettivi bilanci l'importo del rimborso complessivo ottenuto da parte del Terzo Responsabile, comprensivo della percentuale di spettanza di Willconsulting srl per il servizio di recupero effettuato, e conseguentemente procederà ad impegnare e liquidare sul cap. 127/63 "Patrimonio disponibile – assicurazione" dei rispettivi bilanci l'importo corrispondente a tale percentuale direttamente ad Willconsulting srl, dietro presentazione di regolare fattura;
6. di approvare il contenuto dell'incarico di Willconsulting srl proposto dalla compagnia allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e di provvedere alla sua sottoscrizione;
7. di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii," CIG. Z472C91806.
8. Di dare atto che si è provveduto:
 - alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
 - alla verifica del casellario Anac e al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
9. di dare atto che il Servizio LL.PP. procederà, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio interessato della gestione del sinistro per il quale viene richiesta l'assistenza di Willconsulting srl sensi del Regolamento di Contabilità, dandone comunicazione al Servizio Segreteria Generale al fine della successiva rendicontazione del CIG.
10. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo D.lgs.
11. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
12. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
13. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Lavori Pubblici per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Laura Bosi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
266	10/06/2020	SEGRETERIA GENERALE	15/06/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD WILLCONSULTING SRL, SOCIETA DI PROPRIETA DEL GRUPPO WILLIS ITALIA SPA, PER ATTIVITA' DI RECUPERO DANNI CAUSATI DA TERZI. CIG:Z472C91806.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/905

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

COMUNE DI VIGNOLA (Prov. di Modena)

**ACCORDO PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA PER L'ESERCIZIO DELLE
AZIONI DI RIVALSA, OVVERO L'AZIONE DI RECUPERO DELLE SOMME
SPETTANTI ALL'ENTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DI DANNI O PERDITE
SOFFERTI PER RESPONSABILITA' DI TERZI**

L'anno Duemilaventi (2020) in Vignola, presso la Sede Municipale, con la presente scrittura privata, che sarà conservata agli atti, su richiesta espressa delle Parti,

TRA

il **COMUNE DI VIGNOLA** con sede in VIGNOLA (MO) Via G. B. Bellucci, 1 Codice fiscale e Partita IVA 00179790365 in persona del Funzionario del Servizio Segreteria Generale Dott.ssa Laura Bosi, di seguito per brevità la Mandante.

E

la società **WILLCONSULTING SRL**, con sede legale in Milano, Via Pola 9 Codice fiscale e Partita IVA 08453330964 in persona del legale rappresentante pro tempore, Andrea Carrossino. di seguito per brevità WillCO.

Entrambi congiuntamente denominati "Parti" e singolarmente anche "Parte".

PREMESSO CHE

- A. **WillCO** è una società di servizi, appartenente al Gruppo Willis Towers Watson specializzata nella consulenza e nella gestione di pratiche risarcitorie ed indennitarie.
- B. È intenzione della **Mandante** affidare, con la sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità di seguito riportate, a **WillCO** la gestione stragiudiziale del servizio di recupero danni al patrimonio dell'Ente/Azienda, al fine di garantirne un'adeguata conduzione.

C. **WillCO** dichiara di essere a conoscenza delle specifiche esigenze della **Mandante** e di disporre delle competenze professionali e tecniche, nonché delle risorse necessarie a soddisfare le predette esigenze.

Tanto premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti concordano quanto segue:

ART. 1. Premesse ed Allegati

Le Parti si danno atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e riflettono gli impegni reciproci evidenti alla data.

ART. 2. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si intendono per "*danni al patrimonio*" le richieste di risarcimento, relative ad eventi che abbiano provocato il danneggiamento a uno o più beni di proprietà della Mandante.

ART. 3. Oggetto

A far data dalla sottoscrizione del presente Accordo, **WillCO** supporterà la Mandante nella trattazione, gestione e definizione del processo di recupero dei danni secondo quanto disciplinato e regolato all'art. 5 che segue.

ART. 4. Durata

Il presente Accordo avrà validità temporanea, dalla data di affidamento e **sino al 30.11.2023**. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni all'altra Parte.

In ogni caso rimane stabilito che al termine del contratto **WillCO** ultimerà la gestione dei casi ancora in sospeso.

ART. 5. Modalità

Le Parti concordano che per l'attività di recupero danni la procedura da seguire sarà la seguente:

- La Mandante potrà avvalersi dell'attività di **WillCO**, segnalando a quest'ultima l'accaduto mediante l'invio di una e-mail a ita_gestioneclaims_willco@willis.com, contenente le seguenti informazioni:
 - a. Descrizione dettagliata del fatto
 - b. Foto dei beni danneggiati
 - c. Quantificazione dei danni supportata da idonea documentazione
 - d. Generalità e recapiti del soggetto ritenuto responsabile
- II. Esaminata la documentazione **WillCO** formalizzerà una richiesta di risarcimento danni - *lettera di messa in mora* - al responsabile civile e/o eventualmente all'assicuratore di quest'ultimo, che si baserà esclusivamente sull'incartamento fornito dalla Mandante.
- III. In caso di riscontro positivo, **WillCO** curerà l'attività istruttoria ed il recupero del danno direttamente con il terzo responsabile civile e/o eventualmente con l'assicuratore di quest'ultimo.
- IV. Una volta ottenuto il consenso da parte della Mandante alla definizione della transazione, **WillCO** darà indicazioni al terzo responsabile civile o eventualmente al suo Assicuratore, per l'esecuzione del pagamento.
- V. Si precisa che la liquidazione del danno, in caso di esito positivo, sarà effettuato in forma **ONNICOMPENSIVA** direttamente sul c/c della Mandante, la quale verserà successivamente a WillCO il corrispettivo riconosciuto come da prospetto di liquidazione, meglio indicato nel successivo art.7.

In adempimento dell'attività in oggetto **WillCO** si impegna ad eseguire le attività di seguito descritte:

- organizzare e gestire, in ogni sua fase, con puntualità l'attività di recupero danno;

- informare tempestivamente la Mandante su ogni sviluppo e/o novità nello svolgimento dell'attività di recupero danno;
- garantire la massima riservatezza in merito all'esecuzione dell'incarico;
- far pervenire presso il domicilio della Mandante ogni rapporto, documentazione, atto, comunicazione nonché l'importo eventualmente recuperato;
- redigere, in caso di inesigibilità del danno, relazione scritta recante le motivazioni del mancato recupero.

La Mandante si impegna ad adempiere a:

- fornire tutta la documentazione in suo possesso idonea ad attestare l'esistenza del sinistro;
- trasmettere ogni e qualsiasi informazione, dato o notizia utile al fine di un corretto assolvimento dell'incarico esattivo;
- garantire, nel comune interesse delle parti, la bontà e l'assoluta trasparenza della documentazione e delle informazioni di cui sopra;

ART. 6. Responsabilità – WillCO

Per tutto ciò che non rientra nelle attività specificatamente descritte nella procedura di cui all'art. 5, WillCO non assume alcuna responsabilità in relazione alla gestione del recupero in oggetto. Inoltre, per le attività di cui all'art. 5 che precede, la responsabilità di **WillCO** è limitata alle attività effettivamente dalla stessa svolte, non assumendosi responsabilità per attività svolte da terzi quand'anche dalla medesima **WillCO** incaricati. Fermo quanto precisato al presente art. 6, la responsabilità di **WillCO** per i danni diretti e/o indiretti eventualmente arrecati alla Cliente e conseguenti alla prestazione dei servizi disciplinati nel presente Accordo, esclusivamente imputabili a colpa di **WillCO**, non potrà in ogni caso eccedere un

importo superiore al doppio del compenso previsto al successivo art. 7 per il recupero dell'intero valore di danno.

ART. 7. Compenso

WillCO provvederà a remunerare le proprie competenze, per l'attività di recupero del danno in sede stragiudiziale, direttamente nei confronti della controparte (compagnia di assicurazioni) richiedendo una maggiorazione del quantum risarcitorio da recuperarsi per una quota addizionale del 12,50% (o diverso valore riconosciuto dalla compagnia) del *petitum* addebitato alla controparte.

A titolo di compenso per l'attività svolta, **WillCO** percepirà un onorario, riconosciuto e convenuto dal responsabile civile del danno, al momento della liquidazione che avverrà, in forma omnicomprensiva, nei confronti dell'avente diritto, la **Mandante**.

La fatturazione del compenso spettante a Willco sarà semestrale (6 mesi) e riferita all'onorario recuperato dalla controparte e/o compagnia di controparte al lordo degli oneri fiscali.

A seguito di avvenuta liquidazione del danno, **WillCO** provvederà ad emettere una fattura riepilogativa nei confronti della **Mandante**, relativa alle pratiche chiuse e liquidate nel periodo di riferimento di pari importo quale corrispettivo degli onorari riconosciuti dalla controparte e/o compagnia di assicurazione. La fattura sarà preceduta da un avviso di fatturazione che dovrà prevedere un dettaglio dei singoli importi liquidati suddivisi in capitale ed onorario volti a costituire la determina di spesa. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato a 60 gg data fattura.

Al fine di poter adempiere alla normativa vigente in materia si richiede l'attribuzione di un regolare codice **CIG** assegnato al presente mandato e **Codice UNIVOCO UFFICIO** per consentire la regolare emissione della fatturazione elettronica.

ART. 8. Risoluzione

In caso di inadempimento grave di una Parte, l'altra Parte potrà risolvere il presente contratto dando alla Parte inadempiente un preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni, a condizione che il preavviso specifichi la natura dell'inadempimento e contenga un invito ad adempiere. Qualora la Parte inadempiente non ponga rimedio al proprio inadempimento, come denunciato nella diffida ad adempiere inviata dall'altra Parte, entro i 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento di tale diffida, l'Accordo si intenderà risolto.

In caso di violazione da parte di WillCO degli obblighi dedotti nel "Codice di comportamento dei dipendenti", che la stessa è tenuta ad osservare e che in data odierna riceve in copia cartacea, la Mandante potrà disporre la risoluzione del presente contratto.

ART. 9. Codice Etico e Modello Organizzativo - WillCO informa che nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti con i fornitori aderisce ai principi contenuti nel Codice Etico e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 della controllante Willis Italia S.p.A.. Resta inteso che una condotta della Mandante difforme dai principi contenuti nei suddetti documenti potrà determinare il diritto di **WillCO** di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica pubblicato presso il competente registro delle imprese, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di richiedere il risarcimento dei danni subiti. La risoluzione avrà effetto immediato al momento in cui la Parte riceverà la relativa comunicazione da parte dell'altra.

ART. 10. Privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla

protezione dei dati) nonché decreti attuativi e provvedimenti emanati dalle Autorità di controllo le Parti, che opereranno i trattamenti di dati personali previsti dal presente accordo in qualità di "Titolari autonomi del trattamento" ex art. 24 del Regolamento EU 2016/679, dichiarano di essersi reciprocamente scambiate le informazioni di cui all'art. 13 del citato Regolamento, e di acconsentire che i dati personali raccolti nell'ambito ed in esecuzione delle attività di cui al presente Accordo siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per le finalità derivanti dalle necessità operative e di gestione interne (Informativa Privacy sottoscritta per accettazione da entrambe le parti ma trattenuta agli atti).

Le Parti si danno impegno reciproco al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare di curare:

- a) il rispetto dei principi (liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza) applicabili al trattamento di dati personali;
- b) l'adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la conformità alla normativa sopra citata con particolare attenzione alle misure di sicurezza idonee ed adeguate;
- c) le notifiche e le comunicazioni prescritte in caso di violazione dei dati personali;
- d) gli adempimenti verso i soggetti interessati di cui sono trattati i dati personali (resa delle informazioni necessarie, rispetto delle condizioni di liceità del trattamento, compreso il consenso qualora il trattamento sia basato su di esso, e riscontro delle richieste di esercizio dei diritti);
- e) l'applicazione delle garanzie prescritte in caso di trasferimento dei dati personali all'estero.

Ciascuna Parte si impegna altresì a comunicare all'altra qualsiasi non conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali eventualmente riscontrata nel corso di verifiche disposte dall'Autorità di controllo."

ART. 11. Comunicazioni tra le Parti

Qualunque notifica e qualsiasi altra comunicazione, da farsi fra le Parti in forza del presente Accordo, dovrà avvenire per iscritto e si considererà debitamente trasmessa se consegnata personalmente con sottoscrizione per ricevuta dall'altra Parte, ovvero spedita per raccomandata con avviso di ritorno, ovvero trasmessa per telex, telefax, e-mail o posta elettronica certificata.

ART. 12. Varie

Qualunque modifica al presente Accordo potrà essere apportata esclusivamente per iscritto. Il presente Accordo è da intendersi come definitivo e supera ogni precedente intesa e documento e, pertanto, eventuali dichiarazioni o affermazioni fatte prima della conclusione dello stesso, e qui non espressamente riprodotte o richiamate, devono intendersi prive di ogni effetto. Per qualsiasi controversia giudiziale nascente dal presente Accordo, sarà esclusiva la competenza territoriale del Foro di Modena. Il presente Accordo ed i suoi singoli articoli sono stati oggetto di specifico esame, trattazione e negoziazione tra le Parti, che li hanno accettati senza riserve. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile avendo le Parti stesse piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivamente e in piena libertà valutati ed assunti. Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede nella conduzione e nell'esecuzione del presente Accordo.

Art . 13 - Piano Nazionale Anticorruzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione del suddetto comma comporta la nullità del presente atto e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente accordo, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131, composto da numero 10 pagine scritte per intero e numero 3 righe della pagina 11, viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Vignola.

L'imposta di bollo è assolta mediante apposizione di n. 3 contrassegni telematici da € 16,00 (pagamento avvenuto con mod. F23 trattenuto agli atti).

ART. 15 Foro Competente

Ogni controversia derivante dalla validità, interpretazione, esecuzione e applicazione del presente Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Modena.

Tracciabilità dei Flussi Finanziari:

Riferimenti societari - WillCONSULTING S.r.l., con sede legale in Milano, Via Pola n. 9, C.F. 08453330964. Num REA MI 2027368.

Come stabilito dall'art 3 della legge 13 agosto 2010 n 130 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" il conto corrente bancario o postale sotto riportato è DEDICATO, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche: **J.P. MORGAN - IBAN: IT27F0349401600000060100674**
- SWIFT: CHASITMX

Importante

Dati per la fatturazione elettronica

- Servizio referente per l'esecuzione del presente contratto (sinistri attivi RCT/RCO): Servizio Lavori Pubblici Comune di Vignola
- Codice IPA Destinatario YGJ6LK (servizio viabilità)
- Documento (Nr. Determina) _____
- Data (della Determina) _____
- CIG Z472C91806

Le parti espressamente dichiarano e riconoscono, l'una nei confronti dell'altra, che tutte le clausole e le condizioni del presente contratto sono state determinate per loro mutuo consenso e sono il frutto di libere trattative, verbali o scritte, tra le stesse decorse sulla base di ben ponderate e consapevoli scelte negoziali. Ciò nonostante, al fine del superamento di ogni possibile ed eventuale ragionevole dubbio sulla natura e sull'efficacia di alcune di tali clausole e pattuizioni, nell'intento di dare ad esse obiettiva certezza di efficacia e di validità, le parti, previa lettura di tutte le clausole del presente contratto e riletture delle seguenti:

Art. 4: Durata

Art. 5. modalità

Art. 6. responsabilità

Art. 8. Risoluzione

Art. 14: Foro Competente

Espressamente dichiarano, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, di avere piena conoscenza e di approvare le sopra elencate clausole.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Vignola

Il Funzionario del Servizio Segreteria Generale (Dott.ssa Laura Bosi)

Willconsulting SRL

Il Legale Rappresentante (Andrea Carrossino)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (<http://www.firma.infocert.it>). (Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

(luogo)

(data)

(qualifica)

(cognome-nome) (firma)